



**Ministero dell'istruzione e del merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**  
Ufficio XII – Ambito territoriale di Pavia - Settore scuole non statali  
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m\_pi

Ai Gestori delle Scuole paritarie  
di ogni ordine e grado  
della Lombardia

E p.c. Agli Uffici scolastici Territoriali  
della Lombardia

**Oggetto: presentazione istanze di estensione della parità, di nuove sezioni di scuola dell'infanzia, di classi collaterali, di sospensione e di cessazione – anno scolastico 2024/2025 - indicazioni**

Con nota prot. n. 40055 del 12 dicembre 2023, il Ministero dell'istruzione e del merito ha fissato il termine per le iscrizioni relative all'anno scolastico 2024/2025 per le scuole di ogni ordine e grado.

Conclusa la fase di acquisizione delle iscrizioni, i Legali Rappresentanti delle scuole paritarie di ogni ordine e grado potranno inoltrare richiesta, secondo quanto previsto dai DD.MM. n. 267/2007 e n. 83/2008, di:

- estensione della parità (aggiunta di una o più sezioni)
- nuove sezioni di scuole dell'infanzia
- classi collaterali iniziali e intermedie
- classi collaterali quinte

Le istanze andranno inviate esclusivamente via pec all'indirizzo [drlo@postacert.istruzione.it](mailto:drlo@postacert.istruzione.it) e trasmesse per conoscenza al Dirigente dell'Ambito Territoriale di competenza.

L'istanza redatta e inviata in tal modo riceverà un numero di protocollo - generato dal sistema di posta dell'USR - che attesta la avvenuta ricezione: è a cura di chi presenta l'istanza accertarsi che ad essa sia stata assegnata la protocollazione in ingresso. Non saranno prese in considerazione istanze, anche se pervenute tempestivamente, che richiedano l'accesso a siti/piattaforme esterne per lo scarico della domanda e della documentazione (Google Drive, Dropbox, We Transfer e simili).

L'istanza deve essere presentata dal soggetto gestore o dal Legale Rappresentante in possesso dei requisiti di cui all'art. 353 del D.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994. Il richiedente deve essere cittadino di uno Stato Membro dell'Unione Europea, deve aver compiuto il trentesimo anno di età e deve essere in possesso dei necessari requisiti professionali e morali previsti dall'art. 3.1. del D.M. n. 83 del 10 ottobre 2008.

Non sono ammesse classi funzionanti senza che esse siano state comunicate e successivamente autorizzate da questo Ufficio. L'inserimento dei dati nelle rilevazioni in piattaforma SIDI relativo al numero delle classi esistenti non esaurisce gli obblighi del Legale Rappresentante, che deve comunicare all'Ufficio qualsiasi cambiamento intervenga in ordine alle classi realmente funzionanti. Ad ogni classe, pertanto, deve corrispondere un formale provvedimento di riconoscimento.

Il L.R. è tenuto inoltre a monitorare annualmente il numero di classi collaterali esistenti per verificarne l'avvenuta autorizzazione. Nel caso di problematiche relative a classi funzionanti e non autorizzate, le stesse vanno segnalate tempestivamente a quest'Ufficio, scrivendo al recapito [drlo.ufficio12@istruzione.it](mailto:drlo.ufficio12@istruzione.it).

### **Sezione 1. Estensione della parità scolastica (I e II ciclo)**

Le scuole paritarie già funzionanti (primarie e secondarie di I e II grado) che, per motivi oggettivi, non possono integrare tutti gli alunni iscritti nei corsi esistenti e intendono attivare una classe prima (o più classi prime) di un nuovo corso - con prospettiva di completamento - o un corso completo (o più corsi



**Ministero dell'istruzione e del merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**  
Ufficio XII – Ambito territoriale di Pavia - Settore scuole non statali  
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m\_pi

completi) del medesimo indirizzo possono presentare richiesta di estensione a questo Ufficio, utilizzando il modello allegato entro il termine del 31 marzo 2024.

Le scuole richiedenti la parità scolastica per l'a. s. 2024/2025 possono chiedere più corsi in sede di parità utilizzando il modello allegato alla nota prot. n. 7146 del 13.02.2024.

La domanda di estensione non può essere riferita alla richiesta di attivazione di un nuovo indirizzo di scuola secondaria di secondo grado, richiesta che deve essere invece trattata come istanza di nuova parità, come da nota prot. 7146 del 13.02.2024 - Sezione 4 - di questo USR.

Le richieste devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a. attestazioni riguardanti la presenza di locali idonei ad accogliere le nuove classi (pianta planimetrica, certificato di idoneità igienico - sanitaria con l'indicazione del numero di persone accoglibili per aula e certificato di agibilità a uso scolastico);
- b. elenco con le sole iniziali degli alunni iscritti, completo delle date di nascita e della provenienza (scuola, percorso, ed eventuale altra provincia), del titolo di studio, dell'ammissione alla classe successiva ed eventuali esami di idoneità sostenuti (inviare se è già disponibile e, comunque, entro il 31 agosto 2024);
- c. elenco nominativo dei docenti, compilato ai sensi del D.M. n. 259/2017, del D.M. n. 249/2010 e della C.M. n. 27/1991, con relativo titolo di studio e abilitazione posseduta e della disciplina di insegnamento (inviare se già disponibile, e comunque prima dell'avvio dell'anno scolastico ossia entro il 31 agosto 2024);
- d. relazione firmata dal Legale Rappresentante in cui si dichiara l'impossibilità oggettiva di integrare i nuovi iscritti nel corso (o nei corsi) esistente con esposizione dettagliata delle motivazioni.

Per quanto non dettagliato si fa riferimento ai punti 4. *Classi – alunni – docenti* e 5. *Locali scolastici* all'interno della Sezione 3 della nota n. 7146 del 13.02.2024 pubblicata da questo Ufficio sul sito dell'USR Lombardia (<https://usr.istruzioneelombardia.gov.it/20240213prot7146/>).

2

L'Ufficio, verificata la regolarità delle dichiarazioni rese e la completezza della documentazione prodotta, nonché gli esiti di eventuali accertamenti ispettivi che l'Amministrazione potrà disporre, emetterà il provvedimento di autorizzazione all'estensione della parità scolastica o di diniego entro il 30 giugno 2024.

È fatto divieto ai gestori di attivare classi per estensione di parità prima di aver ottenuto il provvedimento autorizzativo da parte di questo Ufficio.

## **Sezione 2. Attivazione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia paritaria**

I Gestori/Legali Rappresentanti che intendono avviare nuove sezioni per l'anno scolastico 2024/2025 dovranno farne richiesta a questo Ufficio entro il termine del 20 luglio 2024.

In caso di esigenze sopravvenute dopo tale data, potranno essere richieste nuove sezioni entro il 31 agosto 2024.

La richiesta dovrà essere accompagnata dalla documentazione:

- a. attestazioni della presenza di locali idonei ad accogliere la/le nuova/e sezione/i (pianta planimetrica, certificato di idoneità igienico-sanitaria con l'indicazione del numero di persone accoglibili per aula e certificato di agibilità a uso scolastico). Valgono le indicazioni in base alle quali l'attività educativa va svolta anche all'aperto e a diretto contatto con il terreno di gioco (D.M. del 18 dicembre 1975);
- b. elenco dei bambini (indicare solo le iniziali) completo della data e del luogo di nascita;
- c. elenco dei docenti, redatto ai sensi del D.M. n. 249/2010 e della C.M. n. 27/1991, completo dei



**Ministero dell'istruzione e del merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**  
Ufficio XII – Ambito territoriale di Pavia - Settore scuole non statali  
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m\_pi

dati relativi al titolo di studio e all'abilitazione posseduta.

L'autorizzazione ottenuta per l'attivazione di una nuova sezione è valida fino a quando non ne viene comunicata la eventuale sospensione o cessazione, che deve essere comunicata con le modalità indicate nella Sezione 5.

È fatto divieto ai gestori di attivare nuove sezioni di scuola dell'infanzia prima di aver ottenuto il provvedimento autorizzativo da parte di questo Ufficio.

### **Sezione 3. Attivazione di classi collaterali iniziali e intermedie paritarie**

Le scuole primarie e secondarie di I e di II grado paritarie che, per motivi oggettivi, non possono integrare nelle classi esistenti nuove iscrizioni o ripetenze, potranno richiedere l'autorizzazione allo sdoppiamento di classi esistenti o all'attivazione di classi iniziali o intermedie collaterali (punto 4.7. del D.M. n. 83/2008) utilizzando il modello allegato, entro il 20 luglio 2024.

In caso di esigenze sopravvenute successivamente a tale data potranno essere richieste classi collaterali entro il 31 agosto 2024.

Le richieste devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a. attestazioni della presenza di locali idonei ad accogliere le nuove classi (pianta planimetrica, certificato di idoneità igienico-sanitaria con l'indicazione del numero di persone accoglibili per aula e certificato di agibilità a uso scolastico);
- b. elenco con le sole iniziali degli alunni iscritti, completo delle date di nascita e della provenienza (scuola, percorso, ed eventuale altra provincia), del titolo di studio, dell'ammissione alla classe successiva ed eventuali esami di idoneità sostenuti;
- c. elenco nominativo del personale docente assunto, redatto ai sensi del D.M. n. 259/2017, del D.M. n. 249/2010 e della C.M. n. 27/1991, con relativo titolo di studio, classe di concorso, disciplina di insegnamento e abilitazione posseduta;
- d. relazione firmata dal Legale Rappresentante in cui si dichiara l'impossibilità oggettiva di integrare i nuovi iscritti nella/e classe/i esistente/i con esposizione dettagliata delle motivazioni.

L'art. 1, comma 4, lettera f) della Legge n. 62 del 10 marzo 2000 sancisce infatti il principio secondo il quale la parità scolastica è riconosciuta per corsi interi e non per singole classi, tranne che in fase di istituzione di corsi completi a iniziare dalla prima classe.

L'attivazione di una classe collaterale iniziale o intermedia implica l'autorizzazione alla prosecuzione di quella classe fino al termine del corso di studi. Non è prevista in tal caso l'attivazione automatica di altre classi negli anni successivi. Per esempio: quando si autorizza una prima collaterale, sarà solo quella classe a proseguire fino al termine del corso di studi; se invece si intende avviare per l'anno successivo un'altra prima dello stesso corso, con la prospettiva di completarlo nell'arco degli anni successivi, occorre richiedere l'estensione della parità.

È fatto divieto ai gestori di attivare classi iniziali e intermedie collaterali prima di aver ottenuto il provvedimento autorizzativo da parte di questo Ufficio.

#### ***Precisazioni su estensioni e classi collaterali***

Le condizioni per lo sdoppiamento di classi o di sezioni non possono essere precostituite attraverso esami di idoneità o attraverso artificiose riduzioni del numero degli alunni in una classe, fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza e di tutela degli alunni.

Si intende, quindi, come l'effettiva numerosità degli alunni sia un elemento da valutare attentamente, anche



**Ministero dell'istruzione e del merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**  
Ufficio XII – Ambito territoriale di Pavia - Settore scuole non statali  
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m\_pi

e soprattutto sul fronte dell'efficacia dell'azione didattico-educativa nel gruppo classe. Ciò è ribadito anche nella C.M. n. 163 del 15 giugno 2000, in cui si precisa che la composizione delle classi paritarie deve essere numericamente adeguata al fine di rendere efficace l'organizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche.

In questo contesto, pertanto, non possono essere ricompresi gli esami di idoneità, ovunque sostenuti. Essi costituiscono, infatti, eventi ordinari e non possono essere considerati come motivo giuridicamente fondato per lo sdoppiamento delle classi facenti parte di un corso paritario.

Presupposto per il funzionamento della scuola paritaria è che l'erogazione del servizio scolastico corrisponda agli ordinamenti generali dell'istruzione, coerentemente con la domanda educativa delle famiglie e con le esigenze culturali, sociali e di salute della comunità.

#### **Sezione 4. Attivazione di classi collaterali quinte in scuole paritarie secondarie di II grado**

I gestori di scuole secondarie di II grado paritarie che, a causa dell'impossibilità di inserire nelle classi esistenti nuove iscrizioni o ripetenze, abbiano la necessità di attivare una classe quinta collaterale, possono presentare istanza a questa Direzione Generale (punto 4.8. del D.M. n. 83/2008) utilizzando il modello allegato, entro il 20 luglio 2024.

In caso di esigenze sopravvenute successivamente a tale data, opportunamente documentate per la loro eccezionalità, potranno essere richieste classi collaterali entro il 31 agosto 2024.

Le circostanze che giustificano lo sdoppiamento delle classi esistenti devono essere qualificate come impreviste evenienze, a sottolinearne il carattere del tutto eccezionale e residuale. La Legge n. 62/2000 sancisce infatti il principio secondo il quale la parità scolastica è riconosciuta per corsi interi e non per singole classi, tranne che in fase di istituzione di corsi completi a iniziare dalla prima classe.

Coerentemente, il numero di classi quinte collaterali non può essere superiore all'unità; altrimenti, oltre a essere contraddetta l'eccezionalità del fenomeno, risulterebbe vulnerato il principio legislativo della parità scolastica come istituto previsto solo per corsi completi. Come precisato nella Sezione 3 in riferimento alle classi collaterali, gli esami di idoneità, ovunque sostenuti, costituiscono eventi ordinari e non possono essere considerati come motivo giuridicamente fondato per lo sdoppiamento. La C.M. n. 31 del 18 marzo 2003 precisa, infine, che il numero massimo di candidati esterni che può essere accolto ad ogni esame di idoneità non può essere superiore a quello che consente di saturare le classi già funzionanti come paritarie.

Le richieste devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- e. attestazioni della presenza di locali idonei ad accogliere le nuove classi (pianta planimetrica, certificato di idoneità igienico- sanitaria con l'indicazione del numero di persone accoglibili per aula e certificato di agibilità a uso scolastico);
- f. elenco degli alunni iscritti (indicare solo le iniziali) alla classe quinta con l'indicazione, per ognuno di essi, della data e del luogo di nascita, della provenienza (scuola secondaria di secondo grado o CFP, con specificazione dell'indirizzo frequentato), del titolo di studio, dell'ammissione alla classe successiva ed eventuali esami di idoneità sostenuti. Nel caso in cui il titolo di ammissione sia l'esame di idoneità alla classe quinta, trasmettere:
  - verbali degli esami di idoneità
  - descrizione della storia scolastica dell'alunno, precisando se proviene da un Istituto diverso (dettagliare Istituto, città, provincia e indirizzo di studio di provenienza) ovvero dallo stesso Istituto (dettagliare gli estremi del ritiro e dell'istruzione parentale effettuata);
- g. elenco nominativo, redatto ai sensi del D.M. n. 259/2017, del personale docente assunto con relativo titolo di studio, classe di concorso, disciplina oggetto di insegnamento e abilitazione posseduta;
- h. relazione firmata dal Legale Rappresentante sulle motivazioni che hanno determinato



**Ministero dell'istruzione e del merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**  
Ufficio XII – Ambito territoriale di Pavia - Settore scuole non statali  
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m\_pi

l'eccedenza di iscrizioni, in cui si dichiara l'impossibilità oggettiva di integrare i nuovi iscritti nelle classi esistenti.

È fatto divieto ai gestori di attivare classi quinte collaterali prima di aver ottenuto il provvedimento autorizzativo da parte di questo Ufficio.

#### **Sezione 5. Sospensione di funzionamento delle classi e delle sezioni**

In caso di mancata attivazione di una classe all'interno di un corso autorizzato con decreto oppure di una sezione di Scuola dell'Infanzia, il Legale Rappresentante della scuola interessata invierà a quest'Ufficio formale comunicazione di sospensione, utilizzando il modello allegato, entro il 20 luglio 2024 (o entro l'avvio dell'anno scolastico per sopraggiunte motivazioni).

Similmente nel caso di mancata prosecuzione di una classe collaterale autorizzata, occorre inviare la medesima comunicazione seguendo le suddette modalità.

Se nell'anno scolastico successivo la sezione della Scuola dell'Infanzia viene *riattivata* occorre inviare formale comunicazione a quest'Ufficio sempre entro il 20 luglio 2024 o comunque entro l'avvio dell'anno scolastico.

Allo stesso modo, va inviata formale comunicazione per la *riattivazione* di una classe (diversa dalla prima) all'interno di un corso autorizzato con decreto, che sia stata precedentemente sospesa. Invece, la *riattivazione* di una classe prima all'interno di un corso già autorizzato con decreto non deve essere comunicata.

Qualora, invece, nell'anno 2024/2025 sia attivata una classe o sezione della quale, in un momento successivo dello stesso anno scolastico, venga chiesta la sospensione, occorre aggiungere tale informazione nel modello di comunicazione della sospensione specificando, appunto, che codesta classe/sezione era stata attivata nell'anno in corso.

Resta fermo l'obbligo di inserimento di ogni variazione dei dati relativi alle classi/sezioni effettivamente autorizzate e funzionanti nella piattaforma SIDI ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 83/2008.

Nelle scuole già riconosciute paritarie, la mancata attivazione della stessa classe del corso base per più di due anni consecutivi è motivo di revoca del riconoscimento della parità, ai sensi dell'art. 5, comma 10, lettera f) del D.M. n. 83/2008.

#### **Sezione 6. Scuole secondarie di secondo grado: classi articolate**

Le classi articolate, poiché non trovano riscontro nella normativa specifica sulla parità scolastica, non possono essere considerate formali unificazioni di classi.

La possibilità di accorpate in un'unica classe alunni appartenenti a diversi indirizzi di studio dello stesso ordine (ai quali è stata riconosciuta la parità), come anche quella di suddividere una classe in gruppi, è una scelta organizzativa adottata nella prassi, che può essere effettuata in autonomia e inserita nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF). Tale scelta è efficace se operata non in base a ragioni prettamente organizzative o di economicità, bensì in base a opportune valutazioni sulle diverse implicazioni pedagogiche e metodologiche, nonché sugli aspetti di contenuto, da effettuare con riferimento all'appartenenza a un gruppo classe costante nel tempo oppure caratterizzato da forte dinamicità. Nella scuola secondaria di II grado l'articolazione delle classi è consentita solo all'interno del medesimo percorso ordinamentale, ad esempio Liceo, IT e IP, e pertanto la sovrapposizione di discipline - sia pur di area comune e nel primo



**Ministero dell'istruzione e del merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**  
Ufficio XII – Ambito territoriale di Pavia - Settore scuole non statali  
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m\_pi

biennio - non è praticabile in quanto i Profili educativi culturali e professionali degli studenti in uscita sono per legge differenti. La scelta dell'articolazione non è ritenuta efficace se operata tra classi di percorsi sperimentali destinatari di decreti autorizzativi diversi e dalle differenti peculiarità, emanati ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 275/1999.

L'istituzione scolastica deve garantire che, nelle classi composte accorpando studenti di diversi indirizzi o di diversi percorsi di studio, i registri e la composizione dei consigli di classe restino distinti.

In sede di inserimento dei dati nella piattaforma SIDI, le eventuali classi accorpate non devono essere considerate come un'unica classe autorizzata. Quindi, anche se il numero degli alunni non è sufficiente per determinare la spettanza del contributo, le classi vanno inserite a SIDI distintamente, una per ogni percorso di studi autorizzato in regime di parità.

Lo stesso principio si applica nel conteggio del numero delle classi in funzione della formazione delle commissioni di maturità.

### **Sezione 7. Cessazione dell'attività della scuola**

In caso di cessazione o di prevista cessazione dell'attività della scuola paritaria, il Legale Rappresentante è tenuto a inviare formale comunicazione a quest'Ufficio e per conoscenza all'Ambito Territoriale competente.

Quest'Ufficio prenderà atto della chiusura; sarà cura dell'Ambito Territoriale competente procedere alla cancellazione della scuola dall'Anagrafe delle scuole paritarie (portale SIDI del Ministero) e disporre il deposito degli atti e l'eventuale ricollocazione degli alunni presso un'altra istituzione scolastica statale o paritaria dello stesso ordine e grado.

6

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO XII  
Letizia AFFATATO

#### **Allegati:**

- Allegato 1: domanda attivazione classi collaterali (word, 29 kb)
- Allegato 2: domanda di attivazione sezione scuola dell'infanzia (word, 22 kb)
- Allegato 3: comunicazione di sospensione sezioni/classi (word, 18kb)
- Allegato 4: domanda di estensione della parità (word, 30 kb)
- Allegato 5: informativa sul trattamento dei dati personali (pdf, 38 kb)

Responsabile del Procedimento: Letizia Affatato